

Roma, 31 luglio 2020

**A tutte le Associate  
- Loro Sedi -**

**Segnalazione**

*NEWS – Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2020\_154\_S**

**OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Bilancio non conforme, la delibera di approvazione è nulla**

La deliberazione dell’assemblea di una società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme rispetto ai principi di correttezza, precisione e verità è nulla. Il socio ha interesse ad agire per la declaratoria di nullità quando nell’approvazione dello stesso è stato condotto in errore dall’inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale della società. Questa è la decisione cui è giunta la Corte d’appello di Cagliari con la sentenza 359/2020 pubblicata il 24 giugno 2020. La controversia ha avuto ad oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e della conseguente delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale. Il procedimento era stato proposto dall’amministratore unico della società – appellante - contro i soci della stessa – appellati. In primo luogo, l’appellante aveva eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per l’operatività della clausola compromissoria inserita nello Statuto e la necessità quindi di devolvere la controversia al collegio arbitrale. La Corte di appello, nel rigettare il primo gravame, ha ribadito che le norme volte a garantire i principi di chiarezza e precisione del bilancio attengono a diritti indisponibili e sono, pertanto, inderogabili, essendo dettate a tutela del socio e di tutti i soggetti che entrano in contatto con la società. Poiché le vertenze relative a diritti indisponibili non sono compromettibili, rientrano esclusivamente nella giurisdizione del giudice statale. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante aveva dedotto che il giudice di prime cure, facendo propri i risultati della CtU, avesse erroneamente accertato la violazione del principio di chiarezza e precisione del bilancio. Tuttavia, la Corte di appello ha confermato che il bilancio, sotto il profilo della chiarezza, non rispettava il dettato normativo e non forniva una completa e corretta informazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. La violazione delle norme imperative attinenti alla redazione del bilancio rende secondo la corte quest’ultimo nullo per illiceità dell’oggetto, con conseguente nullità della delibera di approvazione. Il giudice sottolinea come nel caso di specie non sia possibile esperire il rimedio dell’annullabilità, poiché i vizi non attengono a irregolarità nella formazione del bilancio. Sulla base di ciò, il Collegio ha altresì rilevato la nullità derivata della deliberazione di ricapitalizzazione. Tale delibera, infatti, è stata ritenuta invalida non

soltanto per l'assenza dei presupposti di cui all'articolo 2482-bis del Codice civile, essendo le perdite integralmente assorbite dalle riserve, ma anche in quanto adottata sulla base di un bilancio falso. Si richiama, a tal proposito, quanto disposto dall'articolo 2479-ter, comma 3, del Codice civile, ai sensi del quale possono essere impugnate «le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza di informazioni», che nel caso di specie è riconducibile al mancato invito per la convocazione dell'assemblea. Con un terzo motivo di appello, la società appellante ha eccepito la carenza di interesse ad agire in capo agli appellati – soci della stessa - difettando un interesse concreto e attuale al giudizio. La Corte ha ribadito che l'interesse degli appellati è insito nel loro status di soci e consiste «nell'utilità concreta a che la loro qualità di soci e della loro partecipazione alla compagine sociale non venga pregiudicata dall'agire degli altri soci». La stessa Cassazione ha affermato a più riprese che deve riconoscersi l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa di tale delibera quando «egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale», ovvero quando, «per alterazione o incompletezza dell'esposizione dei dati, deriva o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione». In conclusione, la Corte di appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, rigettando ogni gravame, sancendo l'inefficacia delle clausole statutarie compromissorie aventi ad oggetto diritti indisponibili e riconducendo all'alveo della nullità per illiceità dell'oggetto i bilanci adottati in violazione dei principi di correttezza e veridicità, nonché ha riconosciuto l'interesse del socio, insito nel suo status, ad agire per l'impugnativa di tale delibera.

Fonte: Giuseppe Acciaro, *Bilancio non conforme, la delibera di approvazione è nulla*, in Il Sole 24Ore, 9 luglio 2020.

## ➤ **Imposta di soggiorno, omesso versamento non punibile penalmente**

Non è più punibile penalmente l'albergatore che omette o ritarda il pagamento dell'imposta di soggiorno. Tanto, alla luce dell'articolo 180 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) che ha espressamente qualificato come responsabili d'imposta i gestori delle strutture ricettive, applicabile anche per il passato in virtù del favor rei. Lo ha stabilito la sentenza 4631/2020 del Tribunale di Roma, sezione penale. Si tratta di una delle prime pronunce che prendono in considerazione gli effetti della modifica del 2020. La questione è tuttavia piuttosto complessa e sarà prima o poi rimessa alla giurisprudenza di legittimità. Prima del decreto Rilancio la disciplina dell'imposta di soggiorno presentava delle evidenti lacune legislative poiché trascurava del tutto la figura del gestore della struttura ricettiva. Solo per le locazioni brevi, l'articolo 4 del Dl 50/2017, aveva espressamente qualificato il gestore come responsabile d'imposta. Per tutte le altre fattispecie, la giurisprudenza di vertice (Cassazione penale 27707/2019) aveva affermato che il gestore non poteva ritenersi parte del rapporto d'imposta afferente al tributo in esame, che si svolgeva esclusivamente tra il turista e il comune. Ne derivava tra l'altro che se il turista non pagava l'imposta di soggiorno il comune non poteva rivalersi sul gestore ma doveva procedere al recupero coattivo unicamente nei confronti del primo. Tuttavia, poiché il gestore maneggiava denaro pubblico, questi era da considerarsi a tutti gli effetti «agente contabile», con le conseguenze del caso (in primis, l'obbligo della resa del conto giudiziale ai fini dei controlli della Corte dei conti). Inoltre, in caso di ritardato o omesso riversamento dell'imposta all'ente locale, il gestore medesimo era passibile di

denuncia per peculato, in quanto incaricato di pubblico servizio (Cassazione penale 32058/2018). Con la riforma introdotta ad opera dell'articolo 180 del Dl 34/2020, i gestori delle strutture ricettive sono stati qualificati come responsabili d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista. Conseguentemente, gli stessi sono obbligati in proprio al versamento del tributo anche nelle ipotesi in cui il soggetto che ha alloggiato non abbia corrisposto loro l'ammontare corrispondente. Ci si è chiesti in proposito quali siano gli effetti dell'innovazione sotto il profilo dell'inquadramento penale, con riferimento, tra l'altro, ai comportamenti pregressi, in virtù del principio del favor rei. Il Tribunale di Roma nella sentenza in commento ha ritenuto che la novella determini la depenalizzazione delle condotte degli albergatori. Tanto, in ragione del fatto che questi ultimi non possono più considerarsi incaricati di un pubblico servizio, avendo acquisito una "veste" tributaria ed essendo tenuti personalmente al pagamento del tributo a favore del comune. In tale mutato contesto, dunque, le somme da corrispondere a titolo d'imposta provengono dal patrimonio del gestore e non sono costituiscono denaro pubblico. A ciò si aggiunga che l'omesso o tardivo versamento non punibile penalmente: versamento è ora punito in modo specifico con la sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 13 del Dlgs 471/1997. Le argomentazioni dei giudici capitolini sono condivisibili nel merito ma non è detto che troveranno il conforto dei giudici di legittimità. La Corte di cassazione si è occupata anche nel recente passato della figura del responsabile d'imposta, differenziandola da quella del sostituto. In linea di principio, vale rilevare che il responsabile è per sua natura coobbligato in solido con contribuente mentre il sostituto lo diventa solo a fronte di previsioni espresse. Inoltre, la rivalsa verso il contribuente è obbligatoria nel rapporto di sostituzione ma solo facoltativa nel caso del responsabile (articolo 64 del Dpr 600/1973). Con riguardo alla posizione dei notai, responsabili d'imposta, la Corte ha affermato la configurabilità del reato di peculato, in caso di omesso pagamento dell'imposta versata dai clienti (Cassazione penale 55753/2018). La condizione dei gestori delle strutture ricettive, pure rispondente ai connotati del responsabile d'imposta, potrebbe quindi essere accomunata a quella dei notai.

Fonte: Luigi Lovecchio, *Imposta di soggiorno, omesso versamento non punibile penalmente: spazio al favor rei*, in Il Sole 24Ore, 11 luglio 2020.

I migliori saluti.

  
La Segreteria

LF/ci